



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° "EDMONDO CAVICCHI"

Via Circonv. Levante, 61 – Pieve di Cento – Tel. 051 975001 – Fax 051 973203 <https://iccavicchi.edu.it/> e-mail: boic80600n@istruzione.it - PEC boic80600n@pec.istruzione.it

Protocollo e data come da segnatura

Al personale docente a tempo determinato
Al DSGA
All'Albo on line
Al Sito web

Oggetto: Informativa su fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per i docenti a tempo determinato - anno scolastico 2024/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35, 38;
- TENUTO CONTO** della dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: *“In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012;*
- VISTO** l’art 5 c. 8 Decreto legge 95/12, *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;*
- VISTO** l’art 3 c. 43 della legge 135/12, che recita: *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente*

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**PA digitale 2026
Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

Firmato digitalmente da TARSITANO ANNA MARIA

RAVVISATA

alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche”;
la necessita di predisporre un’adeguata ed efficiente organizzazione dei servizi per il periodo di sospensione delle attività educative didattiche;

INVITA

i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie, maturate e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate) **con espresso avviso** della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

RICORDA

i piani ferie del personale ATA sono predisposti dal Direttore S.G.A. ed autorizzato dal Dirigente scolastico, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruito durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire dei giorni di ferie maturati improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro. Le festività soppresse devono improrogabilmente essere usfruite entro il termine dell’anno scolastico.

Il Dirigente scolastico concederà i giorni di ferie richiesti al personale ATA purché siano garantiti i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali improrogabili ed imprescindibili necessità di servizio derivanti da provvedimenti normativi concernenti l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2024/2025.

Il recupero delle ore eccedenti effettuate dal personale ATA dovrà essere effettuato preferibilmente entro il 30 giugno 2025.

Per i giorni in cui è prevista la chiusura della scuola, con sospensione delle attività amministrative ed ausiliarie, deliberati dal Consiglio d’Istituto e previsti dal Contratto di Istituto, il personale ATA può far ricorso al recupero di ore a credito maturate oppure a giorni di ferie/festività soppresse.

La variazione del piano delle ferie del personale ATA potrà avvenire solo in presenza di sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio. Il personale deve detrarre dal totale delle ferie le eventuali giornate già fruito nel corso del corrente anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria TARSITANO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa